

D.g.r. 22 marzo 2021 - n. XI/4454 Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e per gli operatori della ristorazione a seguito dell'emergenza COVID-19 - D.g.r. XI/3486 del 5 agosto 2020 secondo provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 10 «Politiche della qualità» e l'art. 12 «Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo»;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali;
- la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il d.p.c.m. del 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e tutti i successivi atti normativi nazionali e regionali conseguenti, e da ultimo la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria nazionale;

Valutato che il protrarsi delle misure di contenimento del COVID-19 ha comportato una pesante crisi in tutto il sistema economico e sociale della regione, in particolare il comparto vinicolo, uno dei settori cardine dell'economia nazionale e lombarda, ha registrato un pericoloso calo delle esportazioni e dei consumi, e così anche il settore della ristorazione, che a causa del lockdown, della necessità del distanziamento sociale e delle sopravvenute disposizioni sanitarie, imprescindibili per il contenimento dei contagi, è gravemente esposto alla crisi di settore;

Vista la d.g.r n. XI/3486 del 5 agosto 2020 «Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità» che ha promosso un regime di sostegno del comparto produttivo vinicolo, e incaricato Unioncamere Lombardia per l'attuazione della manifestazione di interesse per le cantine e gli imbottigliatori dei vini di seguito indicati e poi per un bando di assegnazione di n. 2 voucher agli operatori della ristorazione, con la finalità di aiutare due settori in crisi e al contempo rafforzare l'alleanza tra ristorazione e produttori del territorio;

Atteso che le risorse necessarie sono già state stanziate dalla d.g.r. n. XI/3486 del 5 agosto 2020, impegnate con d.d.u.o. n. 9575 del 12 agosto 2020 e in parte liquidate a favore di Unioncamere, come previsto dalla d.g.r. suddetta, e cioè:

- una prima tranche pari all'80% della dotazione finanziaria regionale a fronte dell'emanazione dei bandi e pertanto erogata con Nota di liquidazione n. 5828 del 17 novembre 2020:
- la restante parte della dotazione finanziaria regionale, pari al 20%, potrà essere erogata sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere Lombardia;

Considerato che in occasione del primo bando, il numero di cantine che ha potuto aderire non è stato adeguato a causa della concomitanza tra il periodo di apertura del bando con il momento della vendemmia, che il numero di ristoratori che ha richiesto il voucher è stato esiguo a causa del periodo di lockdown dovuto alla seconda ondata dell'epidemia da CO-VID - 19 e di conseguenza lo stanziamento non è stato interamente utilizzato rimanendo nella disponibilità di Unioncamere Lombardia;

Ravvisata la necessità di riaprire il suddetto regime con alcune piccole correzioni e in particolare l'ampliamento dei codici ATECO con l'intento di contrastare e prevenire gli effetti negativi più a lungo termine sui settori produttivi e commerciali citati e di riproporre la precedente modalità di azione, articolata in due fasi, una propedeutica all'altra, consistenti in:

 Fase 1: una manifestazione di interesse rivolta ai produttori e imbottigliatori dei vini DOP, DOCG e IGP fuori areale DOP (Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini) per raccogliere la loro disponibilità ad essere inseriti in un elenco secondo le modalità di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Fase 2: un bando, rivolto agli operatori della ristorazione e ai bar per l'assegnazione di voucher per l'acquisto di vino dai produttori e imbottigliatori che abbiano aderito alla manifestazione di interesse di cui al punto 1, descritto nell'Allegato B, parte inegrante e sostanziale del presente atto;

Visti l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. e il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (in seguito d.lgs. n. 123/1998);

Considerato opportuno quindi alla luce delle motivazioni sovraesposte:

- istituire un regime di sostegno per produttori e imbottigliatori dei vini di qualità lombardi secondo le modalità definite
 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
 atto, che al contempo consenta di dar aiuto agli operatori della ristorazione concedendo loro fino a due voucher
 del valore di € 250 ciascuno, secondo le modalità previste
 nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
 atto;
- che il regime citato sia rivolto alle produzioni di qualità DOP, DOCG e IGP negli areali dove non sono presenti Dop (Terre Lariane, Valcamonica e Ronchi Varesini);
- procedere all'adozione del presente provvedimento per dare sostegno tempestivamente sia al tessuto produttivo vinicolo secondo le modalità contenute nella scheda di cui all'Allegato A «Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità danneggiato dall'Emergenza COVID-19», sia al settore della ristorazione secondo le modalità previste nell'Allegato B «Assegnazione dei voucher agli operatori della ristorazione», entrambi parti integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito che:

- i produttori e gli imbottigliatori dei vini di qualità sopracitati potranno commercializzare il proprio vino presso gli operatori della ristorazione al prezzo di mercato, scontando i voucher e ottenendo il corrispondente valore da Unioncamere Lombardia rispettando le modalità specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i produttori/imbottigliatori potranno ottenere il riconoscimento di un numero di voucher diverso in base alla loro produzione e secondo fasce produttive e criteri contenuti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:
- gli operatori della ristorazione con codici ATECO I.56.10.11, 56.21, 56.30 primario o secondario e I 55.10 potranno chiedere e usufruire fino a n. 2 voucher del valore di € 250 ciascuno secondo quanto stabilito nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Unioncamere Lombardia farà sì che la domanda di acquisto del vino e l'offerta pervenuta dalle aziende si incontrino andando ad esaurire, il numero dei voucher disponibili per ciascuna impresa vinicola;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza» e l'Accordo sottoscritto digitalmente in data 17 dicembre 2018, avente durata fino al 31 dicembre 2023, che all'art. 9 prevede che:
 - Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della I.r. 34/1978;
 - Regione Lombardia e Sistema Camerale Iombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;



• la d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo e ha previsto che, alle iniziative già definite nel Programma d'azione annuale possono aggiungersi ulteriori misure ad integrazione e completamento del medesimo programma, che troveranno realizzazione nel corso dell'anno qualora istruite e condivise nell'ambito degli organismi tecnici dell'Accordo;

Preso atto dell'approvazione in data 15 marzo 2021 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Considerato che è interesse comune di Regione Lombardia e di Unioncamere Lombardia attivare una misura a sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e del settore della ristorazione:

Ritenuto di:

- individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di incentivazione di cui agli Allegati A e B;
- individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro:
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e sue modifiche (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156, dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;
- il regime di aiuto di stato SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021 e successive modifiche di adeguamento agli emendamenti della Comunicazione sul Temporary framework citati in precedenza:
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID -19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili:
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e che specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito

dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115, mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n.77:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Considerato che a seguito dell'approvazione del quinto emendamento alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» sono al vaglio dell'Amministrazione statale ulteriori modifiche e proroghe del regime di aiuto di stato SA.59655 (2020/N) che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Ritenuto necessario stabilire che le agevolazioni della misura a sostegno del sistema produttivo vinicolo qualità e per gli operatori della ristorazione oggetto del presente provvedimento:

- si inquadrano nel Regime quadro SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.1. 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicomplese 2010;
- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi sugli stessi costi ammissibili dai Regolamenti De Minimis o dai Regolamenti di esenzione da categoria e notificati a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- sono concesse entro e non oltre il 30 giugno 2021, ai sensi del regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020 fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime citato e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-

stro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n.15880;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019:

Accertato che le risorse necessarie sono già state stanziate con la d.g.r. n.XI/3486 del 5 agosto 2020, impegnate con d.d.u.o. 9575 del 12 agosto 2020 e in parte liquidate come previsto dalla d.g.r. suddetta:

- una prima tranche pari all'80% della dotazione finanziaria regionale a fronte dell'emanazione dei bandi e pertanto erogata con nota di liquidazione n. 5828 del 17 novembre 2020.
- la restante parte della dotazione finanziaria regionale, pari al 20%, potrà essere erogata sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere Lombardia:

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Ritenuto quindi di:

- a) approvare l'Allegato A Scheda Fase 1 «Manifestazione di interesse per i produttori/Imbottigliatori dei Vini Lombardi di Qualità» parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) approvare l'allegato B Scheda Fase 2 «Assegnazione dei voucher agli operatori della ristorazione» parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni:
- d) di stabilire che le agevolazioni della misura a sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e degli operatori della ristorazione di cui al presente atto si inquadrano nel regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- e) dare atto che in parte il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia è già avvenuto, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n.XI/3486 del 5 agosto 2020, e stabilire che in parte verrà effettuato con le medesime modalità della citata d.g.r. 3486/2020;

Stabilito che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- garantire, anche attraverso le Camere di Commercio, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 artt. 9 e s.s e del Registro SIAN;
- predisporre la documentazione per assolvere agli obblighi

e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione C(2020)1863 e s.m.i.;

- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte come stabilito nel regime SA.59655 (2020/N) fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77:
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013;

Acquisito nella seduta del 16 marzo 2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. .XI/6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n. 6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n.8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. n.XI/6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato» che si tiene agli atti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vagliate ed assunte come proprie le già menzionate valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare l'Allegato A - Scheda Fase 1 - «Manifestazione di interesse per i produttori/Imbottigliatori dei Vini Lombardi di Qualità» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di approvare l'allegato B - Scheda Fase 2 - «Assegnazione dei voucher agli operatori della ristorazione» parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio;
- 4. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati;

5 di stabilire che le agevolazioni della misura a sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e degli operatori della ristorazione di cui al presente atto si inquadrano nel regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, quale ultima modifica del regime SA.57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

6. di stabilire che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- garantire, anche attraverso le Camere di Commercio, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 artt. 9 e s.s. e del Registro SIAN;
- predisporre la documentazione per assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 » e s.m.i.;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte come stabilito nel regime SA.59655 (2020/N) fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;



 assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avviene secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/3486 del 5 agosto 2020, e pertanto nel seguente modo:

- una prima tranche pari all'80% della dotazione finanziaria regionale a fronte dell'emanazione dei bandi già erogata con nota di liquidazione n. 5828 del 17 novembre 2020;
- il restante 20% della dotazione finanziaria regionale sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere Lombardia;
- 8. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

9. di stabilire che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

10. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_



Allegato A

Scheda Fase 1: Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e per gli operatori della ristorazione a seguito dell'Emergenza COVID-19

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I PRODUTTORI/IMBOTTIGLIATORI DEI VINI LOMBARDI DI QUALITA'

| Titolo | Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di produttori e imbottigliatori e aderenti all'iniziativa in oggetto |
|--------------------------------|---|
| Finalità | Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e la Direzione Attività Produttive con il Sistema Camerale Lombardo promuove, a seguito dell'emergenza sanitaria, un regime di sostegno del comparto produttivo vinicolo che si articola in due fasi. La prima consiste in una manifestazione di interesse rivolta ai produttori e/o imbottigliatori dei vini Dop, Docg e Igp solo se fuori areale Dop (Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini), e ha lo scopo di raccogliere le adesioni da parte dei produttori/imbottigliatori al fine di costituire un elenco di fornitori di vini di qualità, disposti a ricevere un numero di voucher proporzionale agli ettolitri imbottigliati nel 2019 per favorire l'offerta di vino di qualità al consumatore attraverso gli operatori della ristorazione che parteciperanno all'iniziativa (scheda B - fase 2). Unioncamere Lombardia, in collaborazione di interesse per le cantine e gli imbottigliatori dei vini sopracitati. |
| RA PRS XI | ECON 1601 75 Riconoscimento, promozione, tutela e |
| legislatura | sicurezza delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, tipiche e biologiche e del loro legame coi territori |
| Destinatari dell'iniziativa | I produttori/imbottigliatori di vini di qualità lombardi (le denominazioni DOCG, le denominazioni DOP e le Denominazioni IGP solo negli areali dove non sono presenti DOP: Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini) Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, gli stessi devono: • essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e attive; • essere in regola con il pagamento del diritto camerale; • avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; |

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Inoltre, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel regime di aiuto SA.59655 (2020/N), le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19).

Nel caso in cui produttori/imbottigliatori di vini di qualità lombardi si avvalgano di agenti mono o plurimandatari o di distributori per la commercializzazione dei propri vini, i voucher potranno essere ceduti a questi, al fine del rimborso presso Unioncamere Lombardia, che potrà avvenire secondo le modalità precisate nel bando attuativo della presente misura, senza che tale cessione comporti alcun vantaggio in quanto lo stesso soggetto si configura quale mero intermediario.

Tipologia ed entità del contributo

La manifestazione di interesse è propedeutica alla costituzione di un elenco di produttori/imbottigliatori che saranno disposti a vendere ai pubblici esercizi parte della loro produzione in bottiglia agli assegnatari di voucher (Scheda Fase 2) da utilizzarsi per l'acquisto di vino di qualità lombardo.

Regime di aiuto

Il produttore e/o imbottigliatore di vino si vedrà assegnare un'agevolazione inquadrata nell'ambito del regime di aiuto SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, e della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, salvo ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime con i



| | contenuti della "Quinta modifica del quadro temporaneo |
|-----------------|---|
| | per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia |
| | nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica |
| | dell'allegato della comunicazione della Commissione agli |
| | Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del |
| | trattato sul funzionamento dell'Unione europea di cui alla |
| | Comunicazione del 28.1.2021 C(2021) 564 final. |
| Tipologia della | Per l'emanazione della manifestazione di interesse |
| procedura | Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del |
| | procedimento, procederà all'approvazione e successiva |
| | pubblicazione di una determinazione entro quindici giorni |
| | decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, |
| | in coerenza con i criteri di cui al presente atto. |
| Istruttoria e | La manifestazione di interesse rivolta ai produttori ed |
| valutazione | imbottigliatori prevede che gli interessati presentino |
| | domanda di adesione in modalità telematica, attraverso il |
| | sito http://webtelemaco.infocamere.it. |
| | All'atto dell'adesione i destinatari dell'iniziativa dovranno |
| | dichiarare gli ettolitri di vino esclusivamente classificati |
| | come Docg, le denominazioni Dop e le Denominazioni Igp |
| | solo negli areali dove non sono presenti Dop (Vini |
| | Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini), imbottigliati |
| | nel 2019. |
| | Ciascun produttore/imbottigliatore avrà diritto a ricevere un |
| | numero di voucher secondo la sua capacità produttiva: |
| | • aziende che imbottigliano fino a 100 hl dei vini |
| | oggetto della promozione avranno diritto a un |
| | numero massimo di n. 6 voucher; |
| | • aziende che imbottigliano da 100 a 500 hl dei vini |
| | oggetto della promozione avranno diritto a un |
| | numero massimo di n.20 voucher; |
| | • aziende che imbottigliano oltre i 500hl del vino |
| | oggetto della promozione avranno diritto a un |
| | numero massimo di n. 40 voucher. |
| | Ogni voucher ha il valore di € 250 |
| | L'elenco completo verrà pubblicato sul sito di Unioncamere |
| | Lombardia e conterrà indicazione dell'appartenenza degli |
| | aderenti alle classi descritte prima. |
| | Nel caso in cui i produttori/imbottigliatori di vini di qualità |
| | lombardi intendano avvalersi, anche in parte, di un agente |
| | mono o plurimandatario o di distributori dovranno indicarlo |
| | nella domanda di adesione. |

| Γ | |
|-------------------|---|
| Soggetto Gestore | Nel caso non vengano assegnati tutti i voucher disponibili il numero di voucher residuale verrà ripartito tra tutti i produttori/imbottigliatori che hanno aderito all'iniziativa, sulla base delle richieste valutate in ordine cronologico di adesione alla manifestazione di interesse. Il soggetto attuatore che emanerà il bando per la manifestazione di interesse è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: • agire nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; • effettuare l'attività di istruttoria per assicurare il rispetto del regime di aiuto SA.59655 (2020/N), garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e del registro SIAN. • realizzare la misura secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; • assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa antimafia in qualità di soggetto concedente. |
| | |
| Modalità di | Il produttore/imbottigliatore che ha aderito alla |
| erogazione | manifestazione di interesse o l'agente che ha ricevuto i |
| dell'agevolazione | voucher dagli stessi, dovrà vendere il vino di qualità al |
| | prezzo di mercato in una unica soluzione apponendo sui |
| | documenti amministrativi (ordine e fattura) richiesti la |
| | dicitura "Adesione all'iniziativa di cui alla d.G.r. n del XX |
| | MARZO 2021" ed il codice del voucher. |
| | Il valore del voucher verrà riconosciuto da Unioncamere |
| | Lombardia al produttore/imbottigliatore che emetterà la |
| | fattura scorporando la quota del voucher. |
| | Il voucher può rappresentare fino a un massimo del 60% del |
| | valore della fornitura. |
| | Il voucher non potrà essere frazionato. |
| | Ciascun voucher andrà utilizzato verso un solo produttore/imbottigliatore. |
| | Il produttore/imbottigliatore non può in alcun caso |
| | accettare più del numero di voucher che gli sono stati assegnati sulla base della manifestazione d'interesse. |



Allegato B

Scheda Fase 2: Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e per gli operatori della ristorazione a seguito dell'Emergenza COVID-19

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER AGLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE

| Titolo | Assegnazione dei voucher agli operatori della ristorazione |
|---|---|
| Finalità | Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi e la Direzione Sviluppo Economico – in accordo con il Sistema Camerale Lombardo promuove una misura a favore degli operatori della ristorazione. L'intervento ha le seguenti finalità: - sostenere la competitività del settore della ristorazione; - promuovere i vini lombardi sul territorio, favorendo così anche il turismo enogastronomico della Regione. La misura si concretizza nella concessione di massimo due voucher per ciascun operatore della ristorazione da utilizzare presso i produttori/imbottigliatori selezionati mediante i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento. Il voucher non può essere frazionato. Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, gestirà la manifestazione di interesse di cui all'Allegato A in modo da rendere disponibile l'elenco dei produttori/imbottigliatori dei vini con i relativi quantitativi acquistabili con i voucher entro il 15 maggio 2020. |
| RA PRS XI legislatura Beneficiari | Eco.14.02.51 "Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario" Sono beneficiari di contributo le PMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi almeno una sede operativa o un'unità locale in Lombardia e operanti nel settore della ristorazione (Codice Ateco I.56.10.11, 56.21, 56.30 primario o secondario e I 55.10) le quali possono usufruire fino a un massimo di n. 2 voucher del valore di 250 € ciascuno. Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel regime di aiuto SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19). |

Tipologia ed entità del contributo

Le risorse regionali sono destinate, sotto forma di voucher a fondo perduto del valore di 250 \in , a tutti gli operatori della ristorazione che ne faranno richiesta nel limite massimo di due per operatore.

Ciascun singolo voucher potrà essere utilizzato presso un produttore/imbottigliatore lombardo aderente all'iniziativa e inserito nell'elenco approvato da Unioncamere Lombardia, per l'acquisto di vino di qualità in bottiglia in un'unica soluzione.

Il voucher può essere utilizzato a copertura della fornitura fino al valore massimo del 60% della fornitura medesima.

Il vino acquistato oggetto di voucher deve essere illustrato ai clienti come prodotto di qualità del territorio con le modalità ritenute più opportune da ciascun operatore della ristorazione beneficiario.

L'operatore della ristorazione dovrà comunicare il codice del voucher al produttore/imbottigliatore che ha aderito alla manifestazione d'interesse, da ripotaresulla fattura di acquisto insieme alla dicitura "Adesione all'iniziativa di cui alla d.G.r. n.... del xx marzo 2021".

Regime di aiuto

I voucher sono concessi nell'ambito del Regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Ai sensi del suddetto Regime, i voucher:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le



disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i;
- sono concessi entro e non oltre il 30.06.2021 fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime SA. SA.59655 e dei contenuti D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Tipologia della procedura

L'assegnazione avverrà con procedura "a sportello", con prenotazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta.

Istruttoria e valutazione

Le domande di richiesta del voucher dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma restart.

L'operatore della ristorazione di cui alla sezione "Beneficiari" contatterà il produttore/imbottigliatore e si accorderanno per la fornitura. L'emissione dell'ordine/fattura andrà trasmessa a cura del produttore/imbottigliatore a Unioncamere Lombardia.

L'impresa al momento della presentazione della domanda indicherà presso quale produttore/imbottigliatore intende spendere il voucher. Ogni impresa potrà inserire fino ad un massimo di tre preferenze in ordine di priorità. In caso di esaurimento delle disponibilità del produttore/imbottigliatore indicato in domanda l'attribuzione sarà effettuata d'ufficio sulla base delle disponibilità residue.

Alla chiusura della finestra di presentazione delle domande (entro 30 giorni) si provvederà ad assegnare i voucher, considerando l'ordine cronologico di arrivo e le preferenze

| | indicate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese che superano l'istruttoria amministrativa-formale. Le domande oltre le disponibilità non verranno istruite. Il bando riporterà le disponibilità di vino raccolte nella Fase 1. |
|-------------------|---|
| Soggetto Gestore | Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - realizzare la misura secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - garantire, anche attraverso le Camere di Commercio, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e ss.mm.ii. artt. 9 e s.s; - predisporre la documentazione per assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione C (2020)1863 e ss.mm.e ii.; - verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte come stabilito nel regime SA.59655 (2020/N) fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013. |
| Modalità di | Il contributo è assegnato ai beneficiari da Unioncamere |
| erogazione | Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio |
| dell'agevolazione | competenti territorialmente, in un'unica soluzione previa valutazione della documentazione indicata nel bando emesso da Unioncamere Lombardia. |